



**Regolamento  
per la disciplina del potere sostitutivo  
degli organi provinciali  
nel caso di conferimento di incarichi nulli  
ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013**

Approvato con decreto presidenziale n.     del

## **INDICE**

**Art. 1** - Oggetto e finalità

**Art. 2** - Presentazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

**Art. 3** - Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità

**Art. 4** - Effetti delle violazioni delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013

**Art. 5** - Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del d.lgs. n. 39/2013

**Art. 6** - Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo

**Art. 7** - Revoca al responsabile dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale

**Art. 8** - Disposizioni transitorie e finali

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ed in particolare a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, dello stesso Decreto in ordine:

- a) alla individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 di competenza della Provincia di Campobasso, in sostituzione degli organi titolari che si trovano in posizione di interdizione dall'esercizio della stessa potestà per effetto dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013;
- b) alle procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.

La procedura ivi delineata si conforma, altresì, alle prescrizioni contenute nell'alveo della Determinazione Anac n. 833 del 3 agosto 2016 recante "*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*".

Nel caso in cui un organo della Provincia di Campobasso conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 il medesimo affidamento è affetto da patologia dell'atto che, nella forma più grave, può dare luogo a nullità accertata all'esito del procedimento di verifica del comportamento del soggetto che ha adottato l'atto e l'organo che vi ha dato causa è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale della Sottosezione "Anticorruzione e trasparenza" del PIAO della Provincia di Campobasso.

## **Art. 2**

### **Presentazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi**

1. Le dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013 devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, all'atto del conferimento dell'incarico. Sono rilasciate all'inizio di ogni anno entro i termini richiesti dall'RPCT, ovvero all'atto del conferimento dell'incarico, in linea con la Misura MG n. 6 "INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'" della Sottosezione "Anticorruzione e Trasparenza" del PIAO adottato con decreto presidenziale n. 73 dello 03.07.2023 e degli aggiornamenti che ne seguiranno.
2. L'Organo della Provincia che conferisce l'incarico deve acquisire la dichiarazione dell'interessato

ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 39/2013 preventivamente alla nomina e procedere alla successiva pubblicazione sul sito dell'ente.

### **Art. 3**

#### **Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità**

1. I soggetti individuati dal D.Lgs. n. 39/2013 hanno l'obbligo di dare tempestivamente comunicazione scritta all'organo che ha conferito l'incarico, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
- b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegue una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 con un incarico ricoperto presso questo ente.

2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/18, ai fini della pubblicazione.

### **Art. 4**

#### **Effetti delle violazioni delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2013**

1. Gli atti di conferimento degli incarichi ed i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e della Determinazione ANAC n. 833/2016, all'esito delle attività di istruttoria e verifica posta in essere dall'RPCT, a norma dell'articolo 17 del medesimo Decreto sono nulli di diritto. La sanzione della nullità è comunicata dall'RPCT all'organo conferente, ai fini della graduazione della sanzione previa verifica del grado di colpa e dolo accertato e successivamente comunicata all'ANAC.

2. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, del Decreto stesso.

3. Nel caso in cui l'organo della Provincia conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.

### **Art. 5**

#### **Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del D.lgs. n. 39/2013**

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, qualora abbia conoscenza - anche su segnalazione scritta di terzi - dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e/o all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, oppure di una dichiarazione mendace, avvia un dettagliato processo di accertamento e verifica della segnalazione, aprendo al contraddittorio tanto del soggetto conferente quanto del beneficiario, provvedendo a contestare tali situazioni sia all'organo conferente sia al soggetto incaricato, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le deduzioni alle contestazioni.
2. Entro i 15 giorni successivi al termine per la presentazione delle deduzioni, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione accerta, con provvedimento espresso e motivato, l'eventuale nullità, e comunica tale circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato.
3. Dalla data di comunicazione del provvedimento all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013.
4. I provvedimenti di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento delle nomine sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente ed inviati ai soggetti di cui al comma 2.

#### **Art. 6**

##### **Procedura per il conferimento degli incarichi da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo**

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013, il relativo potere sostitutivo sarà attribuito:
  - al Vice presidente se l'affidamento nullo sia stato operato dal Presidente;
  - al Presidente se l'affidamento nullo sia stato operato dal Vice Presidente (ipotesi verificabile nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente);
  - al Segretario Generale se l'affidamento nullo sia stato operato da un dirigente;
  - al Dirigente del Servizio Finanziario se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Generale.
2. L'organo titolare del potere sostitutivo - qualora accerti l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se ritenga comunque opportuno l'affidamento - attiverà la procedura entro 10 (dieci) giorni; è possibile conferire l'incarico dichiarato nullo allo stesso soggetto cui era stato conferito l'incarico dichiarato nullo, a condizione che la nullità sia stata determinata soltanto dalla mancata presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità.

#### **Art. 7**

### **Revoca al responsabile dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale**

1. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di Responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza, qualunque sia la sua motivazione, deve essere inviato in copia entro 5 giorni dalla sua adozione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 82 della L.190/2012, la quale può, entro 30 (trenta) giorni, formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione.
2. Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il predetto termine in assenza della richiesta di riesame, ovvero dalla data di notifica all'interessato della nota con cui si riscontra la richiesta di riesame dell'Autorità.

### **Art. 8**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua approvazione.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013 ed alle successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla Determinazione ANAC n. 833/2013.